

STATUTO DEL “FONDO SANITARIO ANMVI”

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Associazione ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile ed in osservanza del Decreto Lgs 460/97 denominata “FONDO SANITARIO ANMVI” di seguito chiamato “Fondo”.

Art. 2 – Sede e Durata

Il Fondo ha sede in Cremona, via Trecchi n. 20.

La durata del Fondo è senza limiti di tempo, salvo quanto previsto dal punto e) dell’art. 8 dello Statuto.

Art. 3 – Finalità

Il Fondo ha per oggetto esclusivo la predisposizione e l’attuazione, senza scopo di lucro, di ogni forma di prestazione assistenziale, secondo le modalità previste dal Regolamento nei confronti dei soci e dei loro familiari. Durante la vita del fondo è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 4 – Soci e beneficiari

Sono soci del Fondo i Medici Veterinari iscritti ad una delle Associazioni Federate all’ANMVI che aderiscono al Fondo ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.

Possono inoltre aderire al Fondo i medici veterinari aderenti ad altre associazioni le cui adesioni dovranno essere approvate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Acquisto e cessazione della qualità di socio

I soci divengono tali in base ad una richiesta scritta volta ad ottenere per sé e per i propri familiari, le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo.

Tale richiesta può essere respinta dal Consiglio di Amministrazione con comunicazione scritta e motivata entro trenta giorni.

In caso di mancata comunicazione entro il detto termine la richiesta si intende accettata tacitamente.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa del Fondo.

I soci rimangono pertanto tali senza limiti temporali, fermo restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate.

I soci possono recedere dal Fondo con dichiarazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 5 del Regolamento.

I soci decadono dalla loro qualità qualora, nonostante un invito formale inviato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, non abbiano provveduto nei trenta giorni successivi a mettersi in regola con i versamenti previsti dal successivo art. 6 dello Statuto.

Il recesso, o comunque la cessazione del socio, comporta anche la cessazione delle prestazioni.

Art. 6 – Versamenti dei soci

I soci sono tenuti a versare i contributi richiesti dal Consiglio di Amministrazione al fine di fruire delle prestazioni assistenziali erogate dal Fondo.

Il mancato versamento dei contributi richiesti dal Fondo può comportare la sospensione dei servizi assistenziali nonché l’esclusione dal fondo ove il Consiglio di Amministrazione deliberi in tal senso.

I contributi versati da un socio non sono trasmissibili ad altri soci.

Art. 7 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è composta dai soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In sua assenza l’Assemblea viene presieduta dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di quest’ultimo, da una persona allo scopo scelta dall’assemblea stessa.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto della gestione annuale.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria, per ragioni di particolare interesse, su delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei conti o almeno un terzo dei soci.

Le assemblee, sia in forma ordinaria che straordinaria, sono convocate a mezzo di lettera anche telematica da inviarsi ai soci nonché ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata.

Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o fax o mezzo telematico da inviarsi ai soci almeno cinque giorni prima della riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ai sensi dell'art. 2532, c. 2, c.c. ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea a prescindere dall'importo dei contributi versati.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio potrà essere portatore di una sola delega.

Art. 8 – Attribuzioni dell'Assemblea

È di competenza dell'Assemblea deliberare sulle seguenti materie:

- a) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto di gestione annuale;
- d) adozione di modifiche dello Statuto;
- e) decisione sullo scioglimento del Fondo e nomina dei liquidatori;
- f) ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (50% più uno) dei soci presenti. Tuttavia le deliberazioni relative ai punti d) ed f) del presente articolo sono adottate in sede di Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare altri due membri.

Almeno due membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere indicati dal Consiglio Direttivo della ANMVI.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Possono essere membri del Consiglio di Amministrazione i rappresentanti dei Soci.

Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione nella sua prima riunione mediante cooptazione e successiva ratifica da parte della prima Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Tesoriere che dureranno in carica per tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso da inviarsi a tutti i suoi membri nonché ai revisori dei conti mediante lettera raccomandata almeno cinque giorni prima o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o fax o a mezzo telematico da inviarsi almeno due giorni prima della riunione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede del Fondo nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei soci.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto di chi presiede. Tuttavia per l'adozione di modifiche del Regolamento è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Il verbale delle riunioni del Consiglio, viene redatto dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo per le spese sostenute e validamente documentate in occasione delle riunioni degli Organi sociali.

Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per una gestione ordinaria e straordinaria del Fondo e per compiere tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare le seguenti attribuzioni:

- a) redazione del rendiconto annuale di gestione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;
- b) convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento del Fondo e di nomina dei liquidatori da deliberarsi all'assemblea;
- d) delibere relative all'adozione di modifiche del regolamento;
- e) delibere circa l'accoglimento di soci di cui all'art. 4 secondo comma;
- f) delibere circa la cessazione di soci ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e del regolamento;
- g) determinazione dell'entità dei contributi dovuti dai soci per ciascun anno sociale in funzione delle prestazioni richieste e tenuto conto delle spese di gestione.

Art. 11 - Poteri del Presidente e del Vice-Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale del Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e firma gli atti sociali che impegnano il Fondo sia nei riguardi dei soci che di terzi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vice-Presidente.

Le disposizioni riguardanti l'incasso od i pagamenti di somme sono sottoscritte con firma del Segretario Tesoriere.

Tutte le operazioni di incasso, i pagamenti e le operazioni bancarie relative al Fondo possono essere espletate anche dal Presidente o dal Vice-Presidente

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Uno dei membri dovrà essere scelto fra quelli indicati dal Consiglio Direttivo dell'ANMVI.

Possono essere membri del Collegio dei Revisori i rappresentanti dei soci, nonché terzi, anche non soci, purché non già membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri effettivi o supplenti sono eletti dall'Assemblea la quale nomina anche il Presidente del Collegio.

In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri effettivi subentra il membro supplente.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale ed esercita inoltre le proprie funzioni secondo quanto previsto dagli artt. 2403 e seguenti c.c.

I revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai revisori, fatto salvo per le spese sostenute e validamente documentate in occasione delle riunioni degli Organi sociali.

Art. 13 – Scioglimento del fondo

Lo scioglimento del Fondo deve essere deliberato mediante apposita delibera dell'Assemblea straordinaria che ne dispone la messa in liquidazione.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Fondo, il patrimonio dello stesso deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Controversie

Eventuali controversie insorte tra i soci o tra questi ed il fondo od i suoi organi, sono sottoposte al giudizio di tre arbitri irrituali da nominare di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, da nominarsi uno per ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Roma.

Essi agiscono quali amichevoli compositori, secondo equità e senza formalità di procedure. Il loro lodo è inappellabile.

REGOLAMENTO del “FONDO SANITARIO ANMVI”

Art. 1 – Premessa

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del “FONDO SANITARIO ANMVI” di seguito denominato “Fondo”.

Esso disciplina le caratteristiche e le modalità delle prestazioni assistenziali previste dallo statuto.

Art. 2 – Prestazioni

In applicazione dell’art. 3 dello Statuto, il Fondo garantisce ai propri soci, coperture di carattere assistenziale anche attraverso la stipulazione di polizze assicurative aventi come contraente il Fondo stesso e come beneficiari i detti soggetti ed i loro nuclei familiari.

Per nucleo familiare si intende il coniuge e gli altri componenti purché questi ultimi risultino dallo stato di famiglia.

Le prestazioni assistenziali possono anche essere erogate direttamente dal Fondo attraverso la gestione dei contributi raccolti dai soci o attraverso l’adesione ad altro Fondo.

Le condizioni contrattuali previste da eventuali polizze assicurative, da stipularsi con primarie compagnie di assicurazione, valgono a regolamentare i termini delle coperture assicurative attuate dal Consiglio di Amministrazione, così come nel caso di adesione ad altro Fondo, i termini delle coperture saranno regolamentate dalle norme del Fondo stesso.

Ogni eventuale polizza di assicurazione sottoscritta a norma del presente articolo deve decorrere dal 1° gennaio.

È peraltro possibile aderire alle coperture offerte dal Fondo in data diversa alle condizioni del presente regolamento.

Art. 3 – Ammissione dei soci e designazione dei beneficiari

L’ammissione e la cessazione dei soci è regolata dall’art.5 dello Statuto, “tutti i potenziali aventi diritto hanno la facoltà di aderire entro il 31 dicembre 2000 trascorso tale termine coloro che non hanno esercitato il diritto, potranno aderire solo di triennio in triennio (31.12.2003 – 31.12.2006 e così via)”.

Coloro i quali acquisiranno il diritto in data successiva al 31 dicembre 2000 dovranno esercitare il diritto entro 30 giorni dalla data di iscrizione ad una delle Associazioni Federate ANMVI.

Nel caso di rinuncia rientreranno nella norma di cui al precedente punto.

L’intenzione di aderire deve essere espressa per iscritto secondo le seguenti modalità: Istanza sottoscritta dall’interessato da presentare alla sede del Fondo, contenente l’indicazione dei requisiti necessari per essere ammessi.

Eventuali modifiche relative ai familiari o ad altri elementi necessari per la corretta gestione devono essere tempestivamente comunicati al Fondo.

Art. 4 – Versamento dei contributi

I soci sono tenuti a versare al Fondo i contributi necessari per ottenere le prestazioni assistenziali richieste.

I contributi sono dovuti all’atto dell’ammissione di socio e successivamente ogni anno, in relazione all’anno successivo, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso il Fondo può corrispondere anticipi ai beneficiari sulle prestazioni loro spettanti.

Eventuali ritardi nel versamento dei contributi possono comportare l’interruzione delle prestazioni assistenziali del Fondo.

Il mancato pagamento dei contributi può comportare l’esclusione del socio nell’ipotesi prevista dall’art. 5 dello Statuto.

Art. 5 – Recesso dei soci

Ogni socio può recedere dal Fondo dandone comunicazione scritta anche in via telematica che abbia un riscontro di ricevimento entro il 31 ottobre di ciascun anno.

A maggior tutela degli interessi del Fondo il socio che recede non potrà più essere riammesso.

I soci sono inoltre tenuti a dare tempestiva comunicazione scritta al Fondo per ogni caso di decadenza dalla qualifica di beneficiario dei propri familiari.

Art. 6 – Erogazioni delle prestazioni assistenziali

I soci ed i loro familiari hanno diritto all'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dalle polizze assicurative ovvero erogate direttamente dal Fondo, al verificarsi delle condizioni di polizza o delle condizioni previste dal regolamento.

Dette prestazioni sono assoggettate alle eventuali ritenute fiscali vigenti al momento dell'erogazione.

In caso di cessazione anticipata della qualifica di socio, il Fondo provvede all'erogazione dell'eventuale trattamento assistenziale già acquisito a favore dei soci stessi, dei loro familiari o superstiti, in applicazione delle condizioni contrattuali assicurative o in forma diretta che regolano le singole posizioni in causa.

Art. 7 – Modifiche del regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione presa con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica.

Art. 8 – Contabilità separata

L'amministrazione del Fondo dovrà evidenziare nella propria contabilità i contributi relativi alle prestazioni di carattere assistenziale sanitario ed i contributi relativi ad altra prestazione di carattere assistenziale.

Art. 9 – Scioglimento del Fondo

Qualora l'Assemblea deliberi lo scioglimento del Fondo, essa provvede anche alla nomina dei liquidatori determinandone poteri e compensi.

In caso di inerzia o impedimento da parte dell'Assemblea a ciò provvede il Presidente del Tribunale di Milano previa richiesta del Collegio dei Revisori.